

## ADEGUAMENTI STATUTARI DELLE APS: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Sono stati emanati lo scorso 27 dicembre gli attesi chiarimenti del Ministero del Lavoro<sup>1</sup> sugli adeguamenti statutari cui sono tenute le APS, le ODV e le *Onlus* in seguito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore<sup>2</sup>. La circolare arriva al termine di un percorso di confronto tecnico tra le organizzazioni di Terzo settore ed il Ministero avviato già all'indomani del varo della disciplina codicistica e chiarisce numerosi punti che non erano stati toccati dalla precedente lettera-circolare del 29 dicembre 2017. Va doverosamente ricordato che, nel frattempo, su materia di diretto interesse delle modifiche statutarie, era intervenuto il Consiglio di Stato ed era stato varato il decreto correttivo del Codice (d.lgs. n. 105/2018). Vediamo, nel dettaglio, i contenuti della circolare, focalizzandoci sugli aspetti di interesse per le associazioni di promozione sociale (APS).

oooooooooooo

### INDICAZIONI GENERALI

**ENTI INTERESSATI.** Ricordiamo che le modifiche statutarie riguardano gli enti che alla data dell'entrata in vigore del codice (3 agosto 2017) erano iscritti ai registri, rispettivamente, delle APS, del volontariato (ODV) e all'anagrafe delle *Onlus*. Le nuove clausole dovranno essere **deliberate**, a cura del competente organismo, **“entro il termine del 3 agosto 2019”**<sup>3</sup>.

E' evidente, peraltro, che le disposizioni di natura obbligatoria dovranno essere adottate anche da quelle associazioni che, alla data del 3 agosto 2017, non erano costituite o, seppur costituite, non erano iscritte ai predetti registri, ma aspirino, nel presente, a rientrare tra i soggetti associativi di promozione sociale o del volontariato, ove i relativi statuti non risultino conformi alle disposizioni del Codice. Per tali associazioni, tuttavia, non valgono evidentemente i termini dilatori (3 agosto 2019) né le procedure semplificate di approvazione delle integrazioni/modifiche.

<sup>1</sup> Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese

<sup>2</sup> d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

<sup>3</sup> cfr. circolare a pg.7 e art. 101, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 3 agosto 2018 n. 105

### 1. Tab. 1 - enti interessati, termini e procedure




**LA PROCEDURA DI ADEGUAMENTO.** All'interno del Codice, si possono distinguere:

- a. disposizioni che si applicano automaticamente, ossia anche in assenza di previsioni statutarie
- b. disposizioni che necessitano di adeguamenti statutari da parte degli enti

Ad avviso del Ministero rientra, ad esempio, tra le prime, la disciplina in materia di "raccolta fondi"<sup>4</sup>: le associazioni possono, pertanto, procedere a finanziare le proprie attività di interesse generale tramite attività di raccolta-fondi anche in assenza di specifiche previsioni statutarie, con le modalità stabilite dal codice, ossia anche in forma "organizzata e continuativa".

### Tab. 2 – applicazione delle disposizioni



<sup>4</sup> art. 7, Codice

Le disposizioni di tipo b), ossia che sono interessate da adeguamenti statutari, sono di tre tipi:

1. **disposizioni obbligatorie:** si tratta di previsioni cogenti, che lo statuto deve recepire senza possibilità di deroghe; operativamente sono caratterizzate da asserzioni, ad esempio :*“Gli enti del terzo settore.....omissis.... esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.”*
2. **disposizioni derogabili:** sono indicazioni di legge per la regolazione di fattispecie che, però, possono essere derogate, ossia sostituite da altre modalità dispositive, autonomamente determinate dall’associazione; nel Codice sono ordinariamente introdotte dalla formula *“Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente...”*
3. **disposizioni facoltative:** si tratta di indicazioni normative che possono anche non essere introdotte dall’associazione (opzionali), in quanto non ritenute essenziali dal legislatore ai fini della qualificazione dell’associazione quale ente di Terzo settore; se l’associazione le ritiene utili alla propria organizzazione, deve prevederle integrando lo statuto; di regola, il Codice le identifica introducendole con la formula *“l’atto costitutivo o lo statuto possono...”* oppure *“se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono...”*

La distinzione tra i tre tipi di norme ha effetti sulla **procedura** utilizzabile dall’associazione per modificare lo statuto: sole le disposizioni obbligatorie e quelle derogabili possono dar luogo ad adeguamenti statutari con **procedura semplificata**, cioè **approvati dall’assemblea ordinaria** (e quindi con i relativi *quorum* costitutivi e deliberativi).

Le disposizioni cosiddette “**facoltative**” invece, dovranno essere sottoposte alla procedura prevista ordinariamente dagli statuti interessati (di norma, la procedura propria delle assemblee straordinarie, che prevedono *quorum* costitutivi e deliberativi più stringenti).

Nelle organizzazioni più complesse, i compiti dell’assemblea ordinaria sono spesso assolti da organismi elettivi intermedi (ad esempio, i Consigli), mentre il Congresso si svolge con cadenza pluriennale. In queste organizzazioni si deve ritenere che la procedura semplificata possa essere sviluppata in capo a tali organismi intermedi.

**Tab 3 – Procedure di adeguamento statutario**



## LE DISPOSIZIONI OGGETTO DI ADEGUAMENTO STATUTARIO

### DENOMINAZIONE

La circolare conferma che gli enti interessati da disposizioni specifiche sul punto (**associazioni di promozione sociale**, organizzazioni di volontariato, imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso) non sono tenuti ad integrare la denominazione sociale con l'acronimo di ETS o con la locuzione equivalente (ente di Terzo settore). Tali enti, tuttavia, **dovranno** provvedere ad integrare la denominazione sociale con la locuzione o acronimo proprio del loro tipo sociale, qualora non già presenti.

Le **associazioni non iscritte** ai registri della promozione sociale, che tuttavia aspirino a diventare APS (ivi incluse quelle costituite dopo il 3 agosto 2017) potranno inserire nell'atto costitutivo una clausola di integrazione automatica della denominazione con l'acronimo interessato, differendone l'efficacia all'atto dell'iscrizione ai registri della promozione sociale. La procedura di delibera, in questo caso, non potrà che essere di tipo ordinario.

Quanto alle **Reti associative**, la circolare precisa che quelle iscritte in altra sezione del Registro (per esempio, quelle che siano già iscritte come APS) non saranno tenute ad integrare la denominazione con la locuzione APS, come deve viceversa intendersi necessario per quelle Reti che non sono iscritte ad alcuna sezione speciale.

Tab 4 – denominazione sociale

SOGGETTI INTERESSATI	DENOMINAZIONE	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa
APS iscritte nei registri	APS	obbligatorio	semplificata
APS iscritte nei registri	ETS	facoltativo	ordinaria
associazioni non iscritte	APS	obbligatorio	ordinaria
RETI Aps	ETS	facoltativo	ordinaria

### **FINALITA' ED ATTIVITA'**

La circolare precisa che l'assenza di fini di lucro e la precisazione di **finalità di interesse generale**, come declinate dall'art. 4 del Codice, costituiscono contenuto obbligatorio dello statuto, così come la specificazione delle **attività di interesse generale** che l'ente svolge o intende svolgere. Queste ultime, per ragioni di chiarezza, devono essere di immediata riconducibilità a quelle elencate nell'art. 5, attraverso la riproduzione delle fattispecie elencate dalla legge ed, eventualmente, il richiamo alla lettera corrispondente<sup>5</sup> del dispositivo.

Anche l'esercizio di **attività diverse**<sup>6</sup> da quelle di interesse generale deve essere oggetto di una previsione statutaria. La circolare conferma che non è necessario un elenco delle attività *diverse*, ma la previsione del loro esercizio e la specificazione che esse hanno carattere secondario e strumentale a quelle "tipiche", mentre la loro concreta individuazione potrà essere devoluta agli organismi sociali (assemblea, organo direttivo). Quanto alla procedura da seguire, dipenderà dalla sussistenza negli statuti attuali di previsioni circa l'esercizio di attività diverse da quelle che concretamente oggi sono identificate come "di interesse generale". Tale presenza assicurerà all'associazione la possibilità di integrare/adeguare lo statuto con la procedura semplificata. Riprendendo l'esempio precedente, l'ente che accanto alle attività ricreative e culturali di interesse sociale già oggi svolge (in conformità al dettato statutario) *altre* attività istituzionali, strumentali al fine sociale ma non ricadenti nell'elenco ex art. 5 del Codice (si pensi all'affitto di spazi ricreativi ad altre realtà associative), potrà attingere alla procedura semplificata.

Viceversa, una previsione *ex novo* di attività il cui contenuto oggettivo esula dall'ambito *legale* del Terzo settore, dovrà soggiacere alla procedura deliberativa ordinaria.

<sup>5</sup> ad esempio: "attività di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117, ovvero: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale"

<sup>6</sup> ex art. 6, Codice

Tab 5 – Finalità ed attività

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
4	Assenza di fine di lucro e Finalità di interesse generale	obbligatorio	semplificata	Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
5	Attività di interesse generale	obbligatorio	semplificata	Richiamo oggettivo puntuale (eventuale inserimento della lettera dell'elenco)
6	Attività diverse (se già previste in statuto)	obbligatorio	semplificata	Non necessario richiamo puntuale; possibile rinvio identificazione a organismi; specificazione del carattere strumentale e secondario
6	Attività diverse (ex novo)	facoltativo	ordinaria	Non necessario richiamo puntuale; possibile rinvio identificazione a organismi; specificazione del carattere strumentale e secondario

### **PATRIMONIO E UTILI**

La **destinazione esclusiva del patrimonio alle attività statutarie ed il divieto di distribuire utili, fondi e riserve** a fondatori, associati, amministratori e lavoratori (art. 8, commi 1 e 2, Codice) costituiscono previsioni di contenuto obbligatorio, da riportare, ove non già previste, negli statuti delle associazioni di Terzo settore.

Le fattispecie richiamate nell'art. 8, comma 3 (**distribuzione indiretta di utili**) sono disposizioni cogenti che si applicano a prescindere dalle previsioni statutarie: non è necessario adeguare lo statuto.

La **devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** ad altro ETS (art. 9, Codice) andrà prevista, con procedura semplificata, ove non già presente. Rimane ferma, fino all'operatività del RUNTS, la procedura prevista per le APS che si avvalgono dei benefici fiscali previsti dall'art. 148 tuir (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dai soci per a fronte di servizi svolti dall'ente in conformità alle attività istituzionali, ivi inclusi i servizi dei cosiddetti "*bar sociali*"). Ricordiamo che tale procedura prevede l'acquisizione del parere<sup>7</sup> della stessa DG del Terzo settore che ha emanato la circolare, in ordine alla delibera di devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione in sede di scioglimento.

<sup>7</sup> art. 8, comma 23, d.l. n. 16/2012, convertito nella l. n. 44/2012

La costituzione di **patrimoni destinati** ad uno specifico affare (art. 10, Codice) è una previsione facoltativa, che pertanto soggiace alla procedura di deliberazione ordinaria.

Tab 6 – Patrimonio e utili

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>8, co. 1-2</b>	Destinazione patrimonio ad attività statutarie/Divieto di distribuire utili e riserve	obbligatorio	semplificata	
<b>8, co. 3</b>	Distribuzione indiretta di utili			Norma cogente, applicazione automatica
<b>9</b>	Devoluzione patrimonio ad ETS (scioglimento)	obbligatorio	semplificata	Vigente procedura, in attesa dell'operatività del RUNTS
<b>10</b>	Patrimoni separati	facoltativo	ordinaria	Solo associazioni con personalità giuridica

#### **BILANCI E RENDICONTAZIONE**

La circolare si sofferma sulla necessità di integrare le previsioni statutarie con l'individuazione degli organi preposti alla redazione del bilancio e alla necessità di provvedere al bilancio sociale (art. 14, Codice), nei casi previsti dalla norma. Trattasi di contenuto obbligatorio, fermo restando che la previsione di redazione del bilancio sociale nei casi non richiesti dalla norma (non raggiungimento delle soglie di legge ) è viceversa da ascriversi ad una integrazione di tipo facoltativo (procedura deliberativa ordinaria).

Quanto alla disposizione<sup>8</sup> secondo cui *“gli amministratori documentano il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione, in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa”*, ad avviso del Ministero dovrà essere oggetto di adeguamento statutario da adottarsi con procedura:

- a. semplificata se le attività diverse sono già presenti;
- b. ordinaria, se le attività diverse sono di nuova istituzione.

Nulla è detto in relazione alla previsione sui **documenti** che, per disposizione di legge, costituiscono il bilancio (**stato patrimoniale, rendiconto economico, relazione di missione**) o sono tali per gli enti *minori* (rendiconto di cassa)<sup>9</sup>. Si deve, tuttavia, ritenere, per ragioni di coerenza dispositiva, che la specificazione dei documenti che costituiscono il bilancio dell'associazione, alla luce della nuova

<sup>8</sup> art. 13, comma 6. Codice

<sup>9</sup> art. 13, commi 1 e 2 del Codice

normativa, rappresenti previsione da sottoporre ad adeguamento statutario nei casi (molto diffusi) in cui i documenti attuali non coincidano affatto con le tipologie richiamate dalla novella dispositiva. Sempre per ragioni di congruità con i principi richiamati dalla circolare, si deve altresì ritenere che tale adeguamento possa soggiacere alla procedura deliberativa semplificata.

**Tab 7 – Rendicontazione**

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>13, co. 1-2</b>	Bilancio: organismi interessati	obbligatorio	semplificata	
<b>13, co. 1-2</b>	Bilancio: documenti	obbligatorio	semplificata	Variazione previsioni attuali statuti
<b>13, co.6</b>	Bilancio e attività diverse: documentazione carattere secondario e strumentale	obbligatorio	semplificata	Attività diverse già previste in attuali statuti
<b>13, co.6</b>	Bilancio e attività diverse: documentazione carattere secondario e strumentale	facoltativo	ordinaria	Attività diverse non previste in attuali statuti
<b>14, co. 1</b>	Bilancio sociale	obbligatorio	semplificata	Se operativo solo al superamento delle soglie di legge
<b>14, co. 1</b>	Bilancio sociale	facoltativo	ordinaria	Se operativo anche su soglie inferiori a quelle di legge

## **SOCI**

Numerose sono le previsioni in materia di diritti dei soci.

Le **APS** hanno una previsione specifica (art. 35, co. 2): esse devono assicurare il “*principio della porta aperta*” agli associandi, in quanto non sono ammesse *discriminazioni all’ingresso* di qualunque natura, inclusa l’economica, né diritti patrimoniali connessi al possesso della quota sociale. Trattasi di previsione obbligatoria.

Altra disposizione tipica delle APS è quella che consente di associare altri ETS o enti senza scopo di lucro, purché il loro numero non superi il 50% delle APS associate (art. 35, co.3). L’adeguamento statutario, in questi casi, è di regola **facoltativo** ma se lo statuto attuale prevede già forme di associazione di altri enti senza scopo di lucro, l’introduzione della soglia massima (50% delle APS associate), ove mancante, è sottoposto alla procedura semplificata.

Il diritto dei soci di esaminare i **libri sociali** (art. 15, co.3) è previsione obbligatoria: se non già presente negli statuti, va inserita, ovviamente con procedura semplificata.



Appartengono alla categoria delle **disposizioni derogatorie** (e pertanto deliberabili in modalità semplificata):

- a. la procedura circa l'ammissione dei soci (art. 23, co. 1-3);
- b. il diritto di voto ai soci con anzianità minima di tre mesi (art. 24, co.1); tale norma non è derogabile in forme peggiorative: si può pertanto ridurre l'anzianità ma non aumentarla;
- c. l'esercizio del diritto di voto a mezzo delega (art. 24, co.3)

Sono, viceversa **facoltative** (e quindi da approvare con procedura ordinaria, se introdotte), le previsioni in ordine a:

- ✓ l'esercizio del diritto di voto in modalità telematica o per corrispondenza (art. 24, co.4);
- ✓ l'attribuzione di voto "plurimo" agli eventuali enti associati (fino ad un massimo di 5 voti) – art. 24, co. 2

Tab 8 – SOCI

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>35, co.2</b>	Ingresso e partecipazione alla vita associativa: no a limiti e discriminazioni	obbligatorio	semplificata	Previsione specifica per le APS
<b>35, co.3</b>	Soci ETS o enti senza scopo di lucro ( <i>max</i> 50% delle APS)	obbligatorio	semplificata	Variazione previsione già esistente in attuali statuti  Previsione specifica per le APS
<b>35, co.3</b>	Soci ETS o enti senza scopo di lucro ( <i>max</i> 50% delle APS)	facoltativa	ordinaria	Previsione non esistente in attuali statuti (inserimento <i>ex novo</i> )  Previsione specifica per le APS
<b>15, co.3</b>	Diritto dei soci ad esaminare i libri sociali	obbligatorio	semplificata	
<b>23, co. 1-3</b>	Procedura di ammissione dei soci	derogatoria	semplificata	<u>Previsioni di legge derogabili</u> : istanza dell'associando, ammissione o rigetto a cura dell'organo amministrativo, comunicazione della delibera, ricorso dell'associando contro rigetto
<b>24, co. 1</b>	Diritto di voto: anzianità massima di 3 mesi	derogatoria	semplificata	Non modificabile <i>in peius</i>
<b>24, co. 3</b>	Esercizio del voto a mezzo delega	derogatoria	semplificata	
<b>24, co. 4</b>	Esercizio del voto telematico o per corrispondenza	facoltativo	ordinaria	
<b>24, co. 2</b>	Voto "plurimo" (max 5 voti) ad eventuali associati-enti collettivi	facoltativo	ordinaria	

## ORGANI SOCIALI

### 1. ASSEMBLEA

L'elenco delle **materie di competenza inderogabile delle assemblee** (art. 25, co.2) ricade tra le previsioni obbligatorie dello statuto. Se le attuali clausole sono difformi, occorre procedere con adeguamento soggetto a procedura semplificata.

E' peraltro previsto (art. 25, co.2), per gli enti di maggiori dimensioni (ossia con associati in numero pari o superiore a 500) che le **competenze dell'assemblea possano essere disciplinate in deroga** (per esempio, rinviando alcune materie alla deliberazione dell'organo amministrativo), purché siano rispettati i diritti fondamentali dei soci (pari opportunità, democraticità, uguaglianza, elettività delle cariche). La disposizione, essendo derogatoria, può essere inserita in procedura semplificata.

Soggiace, viceversa, alla procedura ordinaria, la facoltà di istituire **assemblee separate** (art. 24, co. 5)

**Tab. 8.1 – Organi sociali: Assemblea**

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>25, co. 1</b>	Assemblea: materie di competenza delle delibere assembleari	obbligatorio	semplificata	
<b>25, co. 2</b>	Materie competenza dell'assemblea in associazioni con soci non inferiori a 500	derogatorio	semplificata	La deroga è esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali dei soci (pari opportunità, democraticità, uguaglianza, elettività delle cariche)
<b>24, co. 5</b>	Istituzione di assemblee separate	facoltativo	ordinaria	

## 2. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La disposizione sulle **funzioni, la composizione ed il funzionamento** dell'organo amministrativo (art. 26, co.1) è obbligatoria e può essere pertanto introdotta con procedura semplificata.

Lo stesso vale per la norma (art. 26, co.7) riferita al **potere di rappresentanza generale** che spetta agli amministratori e alla esplicitazione circa eventuali limitazioni, così come al regime di **pubblicità** a cui le nomine sono sottoposte (iscrizione al RUNTS).

La disposizione (art. 26, co. 3-5) su eventuali specifici **requisiti degli amministratori** e su eventuale presenza di **soggetti con diritto di nomina** è da considerarsi facoltativa e, pertanto, assoggettata, ove non già prevista negli attuali statuti, a procedura di approvazione ordinaria.

Tab. 8.2 – Organi sociali: organismo di amministrazione

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>26, co. 1</b>	Organo amministrativo: funzioni, composizione e funzionamento	obbligatorio	semplificata	
<b>26, co. 7</b>	Presunzione del potere di rappresentanza generale in capo agli amministratori, pubblicità delle nomine sul RUNTS, limitazioni al potere iscritte al RUNTS	obbligatorio	semplificata	La deroga è esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali dei soci (pari opportunità, democraticità, uguaglianza, elettività delle cariche)
<b>26, co. 3-5</b>	Requisiti specifici degli amministratori; soggetti con diritto di nomina	facoltativo	ordinaria	Se requisiti già presenti negli attuali statuti, si deve ritenere che eventuali variazioni per riconduzione a disposizione di legge possano avvenire con procedura semplificata

### 3. ORGANO DI CONTROLLO

La semplice previsione dell'organo di controllo e del revisore da istituire al **superamento delle soglie** dimensionali di legge è di tipo obbligatorio e soggiace alla procedura di adeguamento semplificata.

Ove, tuttavia, i predetti organismi siano previsti operativi anche in presenza di **soglie dimensionali inferiori** a quelle minime di legge, la previsione è da considerarsi facoltativa.

L'**attribuzione all'organo di controllo anche dei compiti di revisione legale** (in luogo della nomina di un revisore ad hoc) è, a parere del Ministero, di tipo facoltativo: in questi casi, gli enti interessati dovranno ricorrere al *placet* dell'assemblea straordinaria.

Tab. 8.3 – Organi sociali: Collegio sindacale e revisori

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>30 e 31</b>	Collegio sindacale e revisore dei conti	obbligatorio	semplificata	Semplice previsione statutaria da attivarsi al superamento delle soglie dimensionali di legge
<b>30 e 31</b>	Collegio sindacale e revisore dei conti	facoltativa	ordinaria	Previsione statutaria operativa al di sotto delle soglie dimensionali di legge
<b>30, co. 6</b>	Attribuzione al Collegio sindacale dei compiti di revisione legale dei conti	facoltativa	ordinaria	

### **VOLONTARI**

La modalità di svolgimento delle attività da parte delle **APS** avvalendosi prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35, co. 1) è previsione obbligatoria, da inserire negli statuti, ove mancante, in procedura semplificata.

Le previsioni viceversa recate **dall'art. 36**, secondo cui l'APS può ricorrere al lavoro non volontario (anche dei propri associati) mantenendo fermi alcuni limiti<sup>10</sup> non sono menzionate dalla circolare. Se ne deve dedurre che, quantunque cogente, la disposizione è ritenuta dal Ministero non bisognevole di alcuna previsione statutaria (natura pubblicistica della norma).

E' tuttavia evidente che, ove gli statuti prevedessero dispositivi in contrasto con questa o con altre norme in materia di volontari (v. art. 17, Codice) le associazioni dovranno provvedere a rimuoverle, anche in procedura semplificata.

<sup>10</sup> Il numero dei lavoratori impiegati non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati

Tab. 9 – Volontari

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>35, co.1</b>	APS: utilizzo prevalente di lavoro volontario degli associati	obbligatorio	semplificata	
<b>36</b>	APS: utilizzo di lavoro non volontario, con limiti dimensionali			Norma cogente: il rispetto non è condizionato a clausola statutaria
<b>17</b>	Volontario: non può essere retribuito, iscritto nei registri, no attività di lavoro con associazione	obbligatorio	semplificata	Devono essere rimosse clausole contrarie esistenti

### RETI ASSOCIATIVE

Come è noto, le Reti associative possono deliberare **disposizioni derogatorie** con riguardo al diritto di voto, alle deleghe e nelle materie di competenza dell'assemblea (art. 41, co. 8-10); in questi casi, le Reti potranno provvedere alle delibere in procedura semplificata.

In ogni caso, le deroghe dovranno essere coerenti con la definizione di un ordinamento interno rispettoso dei **principi di democrazia, pari opportunità, uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche** (art. 41, co.7). Questi principi saranno incardinati, ove non già sussistenti, negli statuti delle Reti, in procedura semplificata, trattandosi di disposizione obbligatoria.

E' stata viceversa ritenuta non adeguata ad una procedura deliberativa semplificata l'introduzione, negli statuti delle Reti, delle **attività di monitoraggio** degli enti associati, così come della **promozione e dello sviluppo delle attività di controllo**, autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti degli enti associati (art. 41, co. 3).

Tab. 10 – RETI

ART.	MATERIA	ADEGUAMENTO	PROCEDURA deliberativa	NOTE
<b>41, co. 8-10</b>	Diritto di voto, deleghe, materie di competenza dell'assemblea	derogatorio	facoltativa	Le RETI possono
<b>36</b>	APS: utilizzo di lavoro non volontario, con limiti dimensionali			Norma cogente: il rispetto non è condizionato a clausola statutaria
<b>17</b>	Volontario: non può essere retribuito, iscritto nei registri, no attività di lavoro con associazione	obbligatorio	semplificata	Devono essere rimosse clausole contrarie esistenti

**ALTRE DISPOSIZIONI**

L'art. 98 del Codice ha previsto che le associazioni possano operare trasformazioni, fusioni e scissioni. Lo statuto, tuttavia, può derogare a tale previsione, prevedendone esplicitamente la non applicabilità. In questi casi, l'eventuale delibera di adeguamento statutario è sottoposta a procedura semplificata (norma derogatoria)